



FIKTA
REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Emanazioni e modifiche.

1. Il presente Regolamento Organico è approvato dall'Assemblea Federale in sede straordinaria, ed è modificabile soltanto dall'Assemblea stessa, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt, 11, 13 e 30 dello Statuto.

2. Le proposte di modifica al Regolamento possono essere di iniziativa del Consiglio Federale o dei Soci che rappresentino almeno il 20% dei voti totali spettanti agli aventi diritto (Statuto art. 30, commi 2 e 3).

Le proposte di modifica di iniziativa dei Soci devono essere depositate presso la Segreteria Generale della FIKTA a mezzo di lettera raccomandata entro il 31 Dicembre di ogni anno.

Le proposte di modifica al Regolamento, sia di iniziativa del Consiglio Federale, sia di iniziativa dei Soci, dovranno rimanere depositate presso la Segreteria Generale entro 30 giorni prima dell'Assemblea a disposizione dei Soci e dei tesserati per la consultazione.

Art. 2 – Adesioni ed obblighi.

1. I Soci Fondatori, le Società Sportive, i Dirigenti Federali e Sociali, gli Ufficiali di Gara, gli Insegnanti Tecnici, gli Atleti e tutti quanti aderiscono alla FIKTA devono aderirvi secondo le disposizioni previste dallo Statuto e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare, senza riserve ed a tutti gli effetti, lo Statuto, i Regolamenti Federali e Sociali, nonché tutte le decisioni, disposizioni e deliberazioni dei competenti Organi Federali e Sociali, se coerenti e rispettose delle norme di Legge e dello Statuto.

2. Tutti coloro che aderiscono alla Federazione si impegnano ad operare con assoluta lealtà, correttezza e con la severa osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta.

Essi non possono avere relazioni sportive con Enti, Federazioni, Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia rapporti o convenzioni e non possono, senza l'autorizzazione del Consiglio Federale, rivestire cariche presso Enti di Promozione Sportiva o presso altre Federazioni Sportive Nazionali né avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara.

Art. 3 – Clausola compromissoria.

1. Tutti coloro che aderiscono alla Federazione si impegnano in particolare a non richiedere né provocare, in alcun modo, l'intervento di qualsiasi altra autorità estranea alla Federazione per qualunque questione che riguardi direttamente o indirettamente la loro attività Federale ed i rapporti con la Federazione o con i suoi membri, purché si tratti di materia compromettibile a norma del Cod. Proc. Civ. e del Cod. Civ.

Ogni eventuale vertenza dovrà trovare la sua naturale soluzione nell'ambito degli Organi Federali competenti. Soltanto in casi eccezionali, il Presidente Federale, sentito il parere del Collegio dei Proviviri, può autorizzare un membro della Federazione ad adire le vie legali.

2. Tutti i provvedimenti e le deliberazioni e le decisioni adottate dai competenti Organi hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti dei membri della Federazione.

3. Qualsiasi azione tendente ad eludere le norme di cui all'art. 2 ed ai Commi 1 e 2 del presente Articolo, comporta la preclusione alla permanenza nei quadri della Federazione e delle Società ad essa affiliate, a qualsiasi titolo.

Art. 4 – Collegio dei Probiviri.

Qualsiasi controversia fra i Soci e la Federazione, o fra i Soci in relazione ai rapporti associativi, previo tentativo di composizione da parte del Presidente, sarà decisa in modo vincolante per le parti dal Collegio dei Probiviri che dirimerà in via amichevole la controversia. Il giudizio dovrà essere emesso per iscritto (art. 19, comma 4 dello Statuto).

TITOLO II – I SOCI FONDATORI

Art. 5 – Inquadramento.

1. Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione della FIKTA.
2. I Soci Fondatori sono inquadriati come tali in uno speciale ALBO.

Art. 6 – Tesseramento.

1. I Soci Fondatori hanno l'obbligo del versamento della quota annuale di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio Federale e nei termini previsti dallo Statuto (art. 7, comma 1).
2. Ai Soci Fondatori verrà rilasciata una particolare tessera federale.

Art. 7 – Diritti e Doveri.

1. I Soci Fondatori hanno diritto di partecipare alle Assemblee Federali con diritto di voto ai sensi dell'Art. 12, comma 7 dello Statuto.
2. I Soci Fondatori possono svolgere tutte le attività della Federazione, nel rispetto dei Regolamenti, purché acquisiscano i relativi gradi e qualifiche e si tesserino nelle varie specialità categorie e/o classi.
3. I Soci Fondatori hanno il dovere di rispettare tutte le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti Federali. Essi dovranno operare al meglio delle loro possibilità per lo sviluppo della Federazione. Dovranno, inoltre, costituire un esempio per tutti i tesserati in quanto a moralità, integrità e rettitudine.

Art. 8 – Cessazione.

1. I Soci Fondatori cessano di far parte della FIKTA esclusivamente nelle ipotesi indicate nell'Art. 7, comma 1 dello Statuto.

TITOLO III – LE SOCIETA'

Art. 9 – Affiliazioni.

1. Possono far parte della Federazione le Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro e le Società Sportive Dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, aventi scopi analoghi od affini a quello della Federazione e che siano regolate da statuti che espressamente prevedano le norme stabilite dalla Legge in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche ed in particolare:

- Dall'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289, comma 18, come modificato dall'art 6/bis del D.L. 22/3/2004 n 72 convertito nella L.21/5/2004 n. 128;
 - dall'art. 4 del DPR 633/1972 e dall'art. 148 DPR 917/1986 e loro successive modifiche;
- o da qualsiasi altra norma che successivamente verrà emanata in materia di associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro.

Il riconoscimento dell'avvenuta Associazione alla Federazione non comporta in ogni caso per quest'ultima l'assunzione di responsabilità di qualsivoglia natura in relazione alle vicende relative all'associato, sia per quanto riguarda i rapporti tra gli associati della stessa, sia per quanto riguarda i rapporti con i terzi.

I Gruppi sportivi militari e militarizzati o comunque dipendenti da una Pubblica Amministrazione sono parificati alle Associazioni Sportive, ma possono essere retti da Organi direttivi nominati dalle competenti autorità (Statuto art. 8).

2. E' esclusa qualsiasi forma di associazione temporanea alla Fikta (Statuto art. 7, comma 3).

3. Presso le Società ed i Gruppi Sportivi la responsabilità dell'insegnamento deve essere affidata ad un tecnico inquadrato dalla FIKTA. I rapporti fra Società e Tecnici sono disciplinati dall'Art. 31 del presente Regolamento Organico.

4. Le domande di nuova affiliazione debbono essere inviate, a mezzo Raccomandata A.R., in triplice copia, al Comitato Regionale competente per territorio, redatte su apposito modulo. Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e corredato da due copie dell'Atto Costitutivo, dello Statuto Sociale e del Verbale dell'ultima assemblea elettiva sottoscritto dal Presidente della Società. Dovrà inoltre essere allegata ricevuta del versamento della quota di affiliazione stabilita dal Consiglio Federale.

5. Le nuove affiliazioni hanno valore per l'anno sportivo in corso, purché richieste entro il 30 settembre. Quelle richieste dopo tale data avranno valore dal 1° gennaio dell'anno successivo (Statuto art. 6, comma 5).

Sulle domande di affiliazione delibera il Consiglio di Presidenza (Statuto art. 17, comma 3) tenendo conto del parere, non vincolante, espresso dal Comitato Regionale.

6. Il Comitato Regionale trasmetterà, entro 30 giorni, alla Segreteria Generale della FIKTA due copie della domanda ed una copia della documentazione, esprimendo il proprio parere, che dovrà essere motivato nel caso sia sfavorevole.

7. La Società si intende affiliata a far data dall'atto di ratifica da parte del Consiglio di Presidenza. Fino a tale data non sarà consentito svolgere attività federale, fermo restando quanto specificato al comma 4.

Art. 10 – Rinnovo dell'affiliazione.

1. Le Società debbono ogni anno sportivo inviare, a mezzo Raccomandata A.R. alla Segreteria Generale apposito modulo compilato in ogni sua parte con allegata ricevuta di versamento della quota annuale, nonché del verbale dell'ultima assemblea sociale elettiva sottoscritto dal Presidente della Società. Copia della documentazione deve essere inviata al competente Comitato Regionale.

L'affiliazione avrà valore fino a che non si verificherà una delle ipotesi previste dall'art. 7, comma 2 dello Statuto e cioè:

- a) scioglimento della Società, regolarmente deliberato e ratificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci come previsto dal loro Statuto Sociale;
- b) dimissioni, da comunicarsi per iscritto, recapitate presso la Segreteria Generale entro il 30 novembre con effetto in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- c) mancato versamento della quota associativa entro il 31 dicembre; la Società potrà essere riammessa, conservando tutti i diritti acquisiti, qualora, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, abbia provveduto a versare la quota associativa dovuta oltre alla mora, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti Federali; scaduto tale termine la Società cesserà di far parte della Federazione e le eventuali domande pervenute successivamente verranno considerate a tutti gli effetti come domande di nuova affiliazione;
- d) radiazione deliberata dai competenti Organi Federali. Avverso il provvedimento di radiazione, l'associato interessato ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. L'associato radiato cessa di far parte della Federazione dal giorno in cui scadono i termini per la presentazione del ricorso, oppure dal giorno della pubblicazione della decisione del Collegio dei Probiviri. Nelle more, l'associato si intende sospeso da ogni attività federale.
- e) Il venir meno del numero minimo di associati richiesto dal comma 1 dell'articolo 6 dello Statuto (20 associati).

2. I moduli cui al comma 1 debbono essere presentati dal 1° ottobre al 31 dicembre per l'anno successivo e valgono per l'intero anno sportivo.

3) Non è consentito che una Società affiliata abbia Sezioni staccate fuori dal territorio del Comune ove ha sede. Possono invece essere consentite sezioni staccate nell'ambito del medesimo Comune, a condizione che siano dichiarate alla Federazione. Per le sezioni staccate le Società pagheranno una quota aggiuntiva pari al 50% della normale quota di affiliazione.

Art. 11 – Notifica delle decisioni e ricorsi.

1. L'accettazione delle domande di nuova affiliazione sarà data per avvenuta trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione. La mancata accettazione dovrà essere notificata, specificandone i motivi, direttamente alla Società interessata e per conoscenza al competente Comitato Regionale, entro 90 giorni dalla data di presentazione.

Art. 12 – Variazioni

1. Il Presidente della Società dovrà comunicare entro 30 giorni, a mezzo Raccomandata le variazioni riguardanti la composizione dell'Organo Direttivo Sociale, la persona del Tecnico responsabile, l'indirizzo o il recapito sociale e comunque ogni modifica intervenuta sui dati e notizie forniti con il modulo di affiliazione.

Art. 13 – Doveri delle Società.

1. L'affiliazione comporta, per la Società ed i propri componenti, l'impegno di accettare ed osservare, senza riserve ed a tutti gli effetti, lo Statuto, il presente Regolamento tutti gli altri Regolamenti Federali nonché tutte le decisioni, disposizioni e deliberazioni dei competenti Organi Federali o chiunque dagli stessi sia stato autorizzato ad emanarne.

In particolare le Società sono tenute a:

- a) tesserare tutti i propri atleti dopo averli sottoposti alla visita medica di idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie di legge in vigore;
- b) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica e morale, facendoli partecipare, nei limiti del possibile, alle gare federali;
- c) notificare ai propri componenti, eventualmente colpiti da sanzioni disciplinari da parte della Federazione, i provvedimenti adottati a loro carico e farli osservare;
- d) corrispondere con gli Organi Centrali della Federazione esclusivamente per tramite del competente Comitato Regionale;

e) far partecipare i propri atleti agli incontri internazionali ufficiali in cui siano impegnate le squadre rappresentative nazionali o regionali, ed ai relativi raduni o allenamenti, ogni qualvolta ne vengano richieste dai competenti Organi Federali, segnalando immediatamente le eventuali assenze motivate da valide e documentate ragioni;

f) astenersi dal servirsi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere, in termini irrispettosi, critiche e censure contro gli Organi Federali e le persone che li rappresentano e contro gli Ufficiali di Gara.

g) Rispettare scrupolosamente quanto previsto dall'art 2 comma 2 del presente Regolamento Organico.

2. Le Società sono responsabili che i propri Dirigenti, Soci, Atleti, Tecnici e comunque componenti a qualsiasi titolo rispettino le norme di cui al comma precedente. Le Società sono altresì responsabili della disciplina e del comportamento dei propri componenti durante le manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla FIKTA.

Art. 14 – Cessazione.

1. Le Società cessano di far parte della Federazione esclusivamente nelle ipotesi indicate nell'Art. 7, comma 2 dello Statuto, così come riportate nell'Art. 10, comma 1, del presente Regolamento Organico.

TITOLO IV – I TESSERATI

Art. 15 – Requisiti Generali.

1. Per poter svolgere l'attività federale, tutti gli atleti debbono essere muniti della tessera della FIKTA valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società affiliata per la specialità che l'atleta intende praticare.

2. Possono essere tesserati alla FIKTA come atleti, unicamente attraverso le Società affiliate, cittadini italiani, immuni da indegnità morale o sportiva e che non siano mai state colpite da provvedimenti di ritiro della tessera o radiazione da parte della Federazione.

3. Possono essere tesserati alla FIKTA come atleti anche atleti privi di cittadinanza italiana alle seguenti condizioni:

Cittadini dei Paesi dell'Unione Europea: allegare la fotocopia del documento d'identità o del passaporto del loro paese.

Cittadini dei Paesi non compresi nell'Unione Europea: allegare la fotocopia della carta d'identità dalla quale risulti la loro residenza in Italia e la fotocopia del permesso di soggiorno.

Anche per questi tesserati vale quanto disposto dal comma 2.

In ogni caso il titolo di Campione Italiano FIKTA può essere attribuito esclusivamente ad un tesserato cittadino italiano.

4. Gli atleti tesserati alla FIKTA debbono essere dilettanti secondo le norme del CIO e delle competenti Federazioni.

Art. 16 – Suddivisione degli Atleti.

1. A seconda dell'attività, dell'età, del peso personale e della capacità tecnica acquisita, gli atleti si suddividono in gruppi e classi, categorie e gradi.

Art. 17 – Gruppi.

1. Per poter praticare le discipline della FIKTA, gli atleti devono aver superato positivamente la visita di idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie in vigore ed essere tesserati per l'anno in corso tramite una Società affiliata.

2. Gli atleti si dividono in TRE gruppi:

- a) pre agonisti;
- b) agonisti;
- c) non agonisti.

3. Sono pre agonisti gli atleti con età compresa fra il 6° ed il 14° anno di età (fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 14 anni). I pre agonisti possono svolgere soltanto attività a carattere educativo e propedeutico secondo i programmi tecnici particolari che saranno emanati dalla FIKTA.

4. Sono agonisti tutti coloro che sono riconosciuti idonei alla pratica agonistica degli sport della FIKTA sul piano agonistico, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 15° anno di età sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 35° anno.

5. Sono non agonisti tutti gli atleti, dal 15° anno in poi che, riconosciuti idonei alla pratica sportiva generica dello sport, si tesserano come tali.

6. Per le attività degli atleti con età superiore ai 35 anni la FIKTA emanerà degli appositi programmi tecnici.

Art. 18 – Classi.

1. A seconda della loro età, gli atleti agonisti sono suddivisi nelle classi stabilite dalle Norme Tecniche ed Arbitrali.
2. Il passaggio di classe avviene nell'anno immediatamente successivo a quello in cui sono compiuti gli anni massimi previsti per ciascuna classe.
3. Gli agonisti non possono coprire cariche Federali o cariche direttive nelle Società affiliate, finché sono tesserati come agonisti.
4. Gli atleti pre agonisti e non agonisti sono inquadrati nelle classi previste dalle norme Tecniche ed Arbitrali.

Art. 19 – Categorie.

1. Tutti gli agonisti tesserati alla FIKTA partecipano all'attività sportiva suddivisi in categorie, a seconda del loro peso personale, in base e quanto stabilito dalle Norme Tecniche ed Arbitrali.

Art. 20 – Gradi.

1. A seconda del livello tecnico raggiunto, gli atleti sono suddivisi in gradi (kyu o dan) secondo le norme stabilite dalle Norme Tecniche.
2. Per gli stranieri potrà essere riconosciuto, dal Consiglio di Presidenza, il grado assegnato dalla Federazione di origine, dietro presentazione di idonea documentazione.

Art. 21 – Primo Tesseramento.

1. Per ottenere il tesseramento dei propri atleti che abbiano i requisiti richiesti dall'Art. 15 del presente Regolamento le Società dovranno presentare richiesta alla Segreteria Generale e versare una quota annuale, stabilita dal Consiglio Federale, secondo le modalità e la modulistica che saranno rese note annualmente.
2. Richieste di primo tesseramento potranno essere presentate fino al 30 settembre. Quelle presentate dopo il 30 settembre avranno valore dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Società deve dichiarare, sotto la propria responsabilità che gli atleti sono in possesso di idonea certificazione medica come previsto dalle norme sanitarie vigenti. I certificati medici dovranno essere custoditi presso la Sede Sociale a disposizione per eventuali accertamenti. Soltanto il possesso di tale certificato consente agli atleti di svolgere l'attività.
3. La tessera federale costituisce documento di riconoscimento a tutti gli effetti, nell'ambito federale. Tuttavia, l'interessato dovrà documentare la propria identità personale con un documento ufficiale con fotografia se richiesto dagli Organi Federali.

Art. 22 – Rinnovo di Tesseramento.

1. Successivamente al primo tesseramento, le Società saranno tenute a versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Federale, sulla base degli atleti che dovranno essere dichiarati su appositi moduli.
2. Le quote e le modalità per il rinnovo del tesseramento saranno rese note annualmente dalla Federazione. Il rinnovo del tesseramento potrà essere richiesto in via telematica adeguata alle normative impartite dal CONI o dalla legge.
3. La comunicazione dell'elenco degli atleti e il pagamento delle quote di tesseramento dovranno avvenire dal 1° ottobre al 28 febbraio per l'anno successivo, fatto salvo il verificarsi

di una delle cause di cessazione previste dall'Art. 14 del presente Regolamento Organico. Trascorso tale termine, la comunicazione potrà essere ugualmente effettuata ma, nel frattempo, l'atleta potrà richiedere lo scioglimento del vincolo sociale, a meno che la Società non sia in grado di dimostrare che è l'atleta stesso responsabile del ritardo. Nelle more della comunicazione e del versamento della quota l'atleta non potrà partecipare all'attività federale.

Art. 23 – Duplicati delle tessere.

1. Qualora, per una causa qualsiasi, venisse smarrita o distrutta la tessera di un atleta, la Società interessata potrà richiederne il duplicato alla Segreteria Generale della FIKTA, pagando la prescritta tassa.

Art. 24 – Vincolo Sociale – Trasferimenti.

1. Con la firma della tessera l'atleta contrae un vincolo con la Società, per l'anno cui il tesseramento si riferisce.

2. Il vincolo ha effetto soltanto dal momento in cui la Società presenta ai competenti Organi Federali la tessera per la validazione.

3. Il vincolo è rinnovato per l'anno successivo qualora l'atleta non comunichi l'intenzione di trasferirsi presso altra Società entro il 30 settembre. La richiesta deve essere inviata, a mezzo lettera raccomandata, alla Società di appartenenza ed al Comitato Regionale competente per i trasferimenti nell'ambito della medesima Regione ed alla Segreteria Generale per i trasferimenti ad altra Regione. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

- a) cognome e nome;
- b) indirizzo;
- c) n° della tessera;
- d) Società per la quale è tesserato;
- e) Società presso la quale intende trasferirsi;
- f) motivi del trasferimento.

Dopo il 30 settembre l'atleta potrà richiedere il trasferimento solamente per i seguenti motivi:

- a) cambio residenza;
- b) assolvimento obblighi di leva;
- c) nulla osta della Società di provenienza;
- d) verificarsi, in capo alla Società, di una delle cause di cessazione dalla Federazione previste dall'Art. 14 del presente Regolamento Organico;
- e) mancato tesseramento dell'atleta entro il 28 febbraio per colpa della Società.

La cessazione della Società dalla Federazione non potrà essere invocata come motivo della richiesta di trasferimento se, al momento della presentazione della richiesta stessa, la Società risulta nuovamente affiliata. Il mancato tesseramento non potrà essere invocato se la Società potrà dimostrare di avere invitato l'atleta, con lettera raccomandata, a presentarsi alla visita medica per il rinnovo del tesseramento e l'atleta non avrà aderito a tale invito.

5. Gli atleti che chiedono il trasferimento ad altra Società, non possono tesserarsi presso la nuova Società prima che i competenti Organi Federali lo abbiano autorizzato.

6. Nel corso dell'anno non potrà essere rilasciata allo stesso atleta più di una tessera federale. L'atleta che firmasse due tessere per distinte Società nello stesso anno, si renderebbe passibile di squalifica per un minimo di dodici mesi.

Provvedimenti potranno essere inoltre adottati a carico della Società che abbia fatto firmare una tessera ad un atleta già tesserato o vincolato per altro sodalizio, salvo il caso di comprovata buona fede. Agli effetti del tesseramento, se l'atleta non era precedentemente tesserato o vincolato per alcuna Società sarà ritenuta valida la prima tessera inviata, in ordine

di tempo, ai competenti Organi Federali; in caso contrario, sarà valido ugualmente il vincolo precedentemente contratto.

7. In qualsiasi momento dell'anno e anche se già tesserato per l'anno in corso, l'atleta potrà richiedere il trasferimento ad altro sodalizio se la sua società si è sciolta.

Art. 25 – Decisione sulle domande di trasferimento.

1. Per i trasferimenti nell'ambito della medesima Regione, il Comitato Regionale è tenuto a deliberare entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, comunicando le sue decisioni alla Segreteria Generale, alla Società di provenienza ed all'interessato. La mancata decisione entro il termine indicato libera automaticamente l'atleta dal vincolo sociale.

Avverso le decisioni del Comitato Regionale, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte dell'atleta interessato, entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso dovrà essere inoltrato per tramite della Segreteria Generale, accompagnato dalla prescritta tassa, restituibile in caso di accoglimento.

2. Per i trasferimenti ad altra Regione, la Segreteria Generale provvederà entro il termine massimo di 30 giorni. La mancata decisione entro il termine indicato libera automaticamente l'atleta dal vincolo sociale.

Avverso la decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri competente, da parte dell'atleta interessato, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il ricorso dovrà essere inoltrato per tramite della Segreteria Generale, accompagnato dalla prescritta tassa, restituibile in caso di accoglimento.

3. Gli atleti trasferiti sono tenuti a restituire la tessera personale alla Segreteria Generale della FIKTA per l'aggiornamento, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione del trasferimento.

Art. 26 – Doveri degli atleti.

1. Nel tesserarsi alla FIKTA oltre agli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti Federali, dalle Norme Tecniche e dalle Norme Arbitrali, gli atleti assumono i seguenti doveri:

- a) sottoporsi periodicamente a visita medica secondo le norme di legge in vigore;
- b) portare il massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti Federali di qualsiasi grado, verso le Società affiliate alla FIKTA ed i loro Dirigenti, atleti, tecnici e verso il pubblico;
- c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera e disposizione dei competenti Organi Federali astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione;
- d) non avvalersi della stampa o di mezzi di pubblica formazione per promuovere critiche o censure, in termini irrispettosi, agli Organi Federali, alle persone che li rappresentano od agli Ufficiali di Gara;
- e) presentare gli eventuali reclami o ricorsi sempre per tramite della società, nei casi e nei modi nonché nei tempi previsti dai Regolamenti Federali e dalle Norme e comunque sempre in maniera corretta e disciplinata;
- f) accettare ed eseguire, senza discutere, tutte le disposizioni e le decisioni degli Ufficiali di Gara, durante le manifestazioni a cui prendono parte;
- g) tenere una condotta, nella vita civile e nell'attività sportiva, ineccepibile;
- h) presentarsi alle gare ed agli allenamenti cui vengono convocati dalla propria Società oppure dai competenti Organi Federali, segnalando tempestivamente le eventuali assenze, giustificate da seri e fondati motivi;
- i) partecipare, salvo giustificati motivi, alle manifestazioni cui sono iscritti e condurle regolarmente a termine. Gli atleti che si ritirano da una manifestazione senza giustificato motivo perdono il diritto di presentare eventuali reclami e vengono esclusi dalla classifica della gara;

- l) astenersi nel modo più assoluto dall'uso di anabolizzanti o sostanze vietate dalle norme sanitarie in vigore e di eccitanti, prima, durante e dopo la gara;
- m) presentarsi sempre alle competizioni ai raduni ed agli allenamenti muniti della tessera federale.
- n) Non partecipare a qualsiasi tipo di attività con Enti, Federazioni, Organizzazioni che non abbiano stipulato con la FIKTA apposite convenzioni e senza l'autorizzazione scritta dalla Società di appartenenza.

2. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente articolo 26 comporta l'assunzione di sanzioni che possono arrivare fino alla radiazione.

Art. 27 – Medaglie d'Onore al Merito Sportivo.

1. La "Medaglia d'Onore al Merito Sportivo" è istituita allo scopo di consacrare con attestazione onorifica le Società Sportive e le persone che, con disinteressato impegno, abbiano notevolmente contribuito alla diffusione del karate.

2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, può assegnare, ogni quadriennio, le "Medaglie d'Onore al Merito Sportivo" alle Società Sportive e alle persone che abbiano acquisito eccezionali benemerienze.

3. Le "Medaglie d'Onore al Merito Sportivo" sono accompagnate da un diploma e, per le persone, da un apposito distintivo.

TITOLO V – UFFICIALI DI GARA – INSEGNANTI TECNICI

Capo I – Ufficiali di Gara

Art. 28 – Gli Ufficiali di Gara.

1. Fanno parte della Federazione in qualità di Ufficiali di Gara:

- a) gli Arbitri;
- b) i Presidenti di Giuria.

2. La direzione delle gare è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla FIKTA la qualifica di Ufficiali di Gara.

Tali Ufficiali di Gara svolgono i loro compiti nel rispetto dei Regolamenti Federali e delle Norme Arbitrali.

Durante le competizioni è vietato agli Ufficiali di Gara convocati svolgere contemporaneamente il ruolo di coach.

3. Gli Ufficiali di Gara cessano dalla loro carica e/o dalla Federazione per:

a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto, recapitate presso la Segreteria Generale entro il 30 novembre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

b) mancato versamento della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno; l'Ufficiale di Gara potrà essere riammesso, conservando tutti i diritti acquisiti, qualora, entro il 31 gennaio, abbia provveduto a versare la quota associativa dovuta oltre alla mora, secondo le modalità stabilite nelle norme di tesseramento; scaduto tale termine l'Ufficiale di Gara perderà ogni diritto acquisito;

c) radiazione deliberata dal Consiglio federale per gravi infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti nonché per condotta riprovevole. Avverso il provvedimento di radiazione gli Ufficiali di Gara hanno diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, versando la prescritta tassa, restituibile in caso di accoglimento.

d) L'Ufficiale di Gara radiato cesserà di far parte della Federazione dal giorno in cui scadono i termini per la presentazione del ricorso, oppure dal giorno della pubblicazione della decisione del Collegio dei Probiviri. Nelle more, l'Ufficiale di Gara si intende sospeso dalla carica.

4) Gli Ufficiali di Gara dovranno essere anche soci a pieno titolo di un'Associazione Sportiva Dilettantistica e, come tali, essere tesserati come atleti presso la Federazione. Essi potranno partecipare all'attività agonistica purché tesserati come atleti agonisti.

Art. 29 – Gli Arbitri.

1. Sono Arbitri tutti coloro che vengono inquadrati nei ruoli arbitrali come tali dalla Federazione secondo le norme stabilite dai Regolamenti Federali e dalle Norme Arbitrali fino al momento della cancellazione dai ruoli arbitrali, per qualsiasi motivo avvenuta.

2. Gli Arbitri sono tenuti all'osservanza dei doveri precisati dai Regolamenti Federali e dalle Norme Arbitrali.

3. Gli Arbitri, nelle manifestazioni federali o approvate dalla FIKTA, hanno la direzione tecnica delle gare, secondo le Norme Arbitrali. In tale funzione nessuna interferenza può essere consentita in merito al loro operato.

4. Gli Arbitri sono anche tenuti a collaborare con i Presidenti di Giuria, nel mantenimento della disciplina nel corso delle manifestazioni federali, o approvate dalla FIKTA, ed in merito redigono apposito verbale.

Art. 30 – I Presidenti di Giuria.

1. Sono Presidenti di giuria tutti coloro che vengono inquadrati nei ruoli arbitrali come tali dalla Federazione, secondo le norme stabilite dai Regolamenti Federali e dalle Norme Arbitrali fino al momento della cancellazione dai ruoli arbitrali, per qualsiasi motivo avvenuta.
2. I Presidenti di Giuria sono tenuti all'osservanza dei doveri sanciti dai Regolamenti Federali e dalle Norme Arbitrali.
3. Nelle manifestazioni di ogni tipo, i Presidenti di Giuria provvedono a controllarne il buon andamento; redigono i documenti di gara da presentare secondo la prassi stabilita dai Regolamenti alla Segreteria Generale della FIKTA per le "gare federali" o al competente Comitato Regionale per tutte le altre; ricevono e decidono sui reclami.
4. I Presidenti di Giuria rappresentano la Federazione per la direzione delle manifestazioni e sono tenuti a collaborare con gli Arbitri per la buona riuscita delle manifestazioni stesse.

Capo II – Insegnanti Tecnici

Art. 31 – Gli Insegnanti Tecnici.

1. Sono Insegnanti Tecnici tutti coloro che vengono inquadrati come tali dalla Federazione, secondo le norme dei Regolamenti Federali e delle Norme Tecniche, fino al momento della cancellazione dai quadri per qualsiasi motivo avvenuta.
2. Gli Insegnanti Tecnici sono tenuti all'osservanza dei doveri stabiliti dai Regolamenti Federali e dalle Norme Tecniche.
3. Solamente agli Insegnanti Tecnici regolarmente inquadrati è devoluto l'insegnamento delle discipline sportive della Federazione.
4. Gli Insegnanti Tecnici, con la richiesta del tesseramento a favore di una Società affiliata; si vincolano per la stessa per tutto l'anno sportivo. Per rinunciare all'incarico o trasferirsi ad altra Società, dovranno darne notizia a mezzo lettera raccomandata alla Società di appartenenza ed alla Segreteria della FIKTA entro il 30 Giugno dell'anno in corso. Dopo tale data si intende tacitamente che l'Insegnante Tecnico si vincola anche per l'anno successivo. Analoga procedura dovrà seguire la Società nel caso intenda avvalersi di altro Insegnante Tecnico.
5. La FIKTA è estranea a qualsiasi rapporto economico fra le Società e gli insegnanti Tecnici.
6. Gli Insegnanti Tecnici dovranno essere anche soci a pieno titolo di un'A.S.D. e, come tali, essere tesserati come atleti presso la Federazione.
Gli stessi potranno partecipare all'attività agonistica purchè tesserati come atleti agonisti.
7. Gli Insegnanti Tecnici, sospesi dall'attività, potranno essere reinseriti nei quadri previa autorizzazione della Commissione Tecnica Nazionale che stabilirà anche a quali corsi di aggiornamento partecipare. Gli insegnanti Tecnici cessano di essere inquadrati per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto, recapitate presso la Segreteria Generale entro il 30 novembre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b) mancato versamento della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno; l'Insegnante Tecnico potrà essere riammesso, conservando tutti i diritti acquisiti, qualora, entro il 31 gennaio, abbia provveduto a versare la quota associativa dovuta oltre alla mora, secondo le modalità stabilite dalle Norme di tesseramento; scaduto tale termine l'Insegnante Tecnico perderà ogni diritto acquisito;

c) radiazione deliberata dal Consiglio Federale per gravi infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti nonché per condotta riprovevole.

Avverso il provvedimento di radiazione gli Insegnanti Tecnici hanno diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, versando la prescritta tassa, restituibile in caso di accoglimento.

d) L'insegnante Tecnico radiato cesserà di far parte della Federazione dal giorno in cui scadono i termini per la presentazione del ricorso, oppure dal giorno della pubblicazione della decisione del Collegio dei Probiviri. Nelle more, l'Insegnante Tecnico si intende sospeso dalla carica.

TITOLO VI – GLI ORGANI FEDERALI

Art. 32 – L'Assemblea Federale.

1. L'Assemblea Federale è indetta, convocata e si svolge con le modalità ed i termini stabiliti dallo Statuto Federale (artt. 11-12-13-14).

2. Tranne che per i casi espressamente previsti dallo Statuto, l'Assemblea, su proposta del proprio Presidente, stabilisce la forma delle votazioni, che può essere:

- a) per acclamazione (all'unanimità assoluta);
- b) per alzata di mano;
- c) per appello nominale;
- d) a scrutinio segreto.

Tutti coloro che intendono prendere la parola, in sede di Assemblea Federale, sugli argomenti all'ordine del giorno, dovranno presentare richiesta scritta alla Commissione per la Verifica dei Poteri. Non sarà possibile prendere la parola in sede di Assemblea se non è stata presentata la richiesta scritta al momento della Verifica dei Poteri salvo che non sia espressamente consentito dal Presidente dell'Assemblea.

3. Coloro che intendono inserire argomenti all'ordine del giorno dovranno depositare presso la Segreteria Generale della FIKTA, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea, un riassunto sull'argomento che intendono trattare, per consentire al Consiglio Federale di fornire tutte le documentazioni ed i chiarimenti necessari.

4. Ciascun componente l'Assemblea può chiedere la parola una sola volta per ogni argomento all'ordine del giorno, fatta eccezione per il Presidente Federale ed i Revisori dei Conti, che possono intervenire ogni qual volta lo ritengano opportuno.

È tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire agli oratori brevi precisazioni con ulteriore intervento.

5. Il verbale dell'Assemblea Federale, stenografico, meccanico o manuale, oppure registrato, sarà custodito presso gli archivi federali. Delle principali decisioni verrà data notizia con comunicato federale.

6. Durante la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, possono essere presenti in sala, oltre agli avventi diritto, soltanto i rappresentanti del CONI, gli eventuali membri di Commissioni Federali ed i giornalisti accreditati, che ne abbiano fatto richiesta attraverso il proprio giornale, nonché il personale incaricato dei servizi.

È tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire la presenza in sala di altre persone, purché esse non turbino l'andamento dei lavori.

7. Salvo il caso in cui il Socio Fondatore sia presente personalmente o in cui la Società sia rappresentata personalmente dal suo Presidente, i delegati dovranno essere muniti di delega scritta e firmata dal delegante.

I delegati dovranno essere residenti nella medesima regione del delegante (Statuto art. 12, comma 8).

La firma dovrà essere autenticata dai Presidenti del Comitato Regionale o da un Pubblico Ufficiale legalmente abilitato.

8. I partecipanti all'Assemblea Federale sono tenuti a documentare la propria identità alla Commissione per la Verifica dei Poteri, qualora non siano dalla stessa personalmente conosciuti.

9. Il verbale relativo a ogni delibera Assembleare, completo degli eventuali allegati, rimane depositato presso la Segreteria Generale per 30 gg dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

La delibera dell'Assemblea potrà essere impugnata dai Presidenti delle Società o dai Soci assenti o dissenzienti, mediante ricorso scritto da presentare presso la Segreteria Generale entro 45 gg dalla data dell'Assemblea. Alla composizione della controversia si applicheranno le disposizioni dell'Art. 4 del presente Regolamento Organico.

Art. 33 – Candidature.

1. Alle cariche federali, potranno essere eletti soltanto coloro i quali hanno presentato la candidatura.
2. Coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 27 dello Statuto ed intendono presentarsi alle elezioni di cariche federali, dovranno far pervenire alla Segreteria Generale, entro 20 giorni dalla data fissata per l'Assemblea la loro candidatura specificando la carica alla quale aspirano (Presidente Federale, Vicepresidente, membro del Consiglio Federale, Componente il Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri).
3. I candidati potranno presentarsi per una sola carica.
4. La Segreteria Generale in sede di Assemblea, prima di procedere alle votazioni, metterà a disposizione dei partecipanti schede già predisposte, contenenti i nominativi dei candidati.
5. Le candidature saranno rese note all'Assemblea, a cura della Presidenza, prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 34 – L'Assemblea Regionale.

1. Per le Assemblee Regionali valgono le norme previste dall'art. 21 dello Statuto.

Art. 37 – I Dirigenti Federali.

1. Sono Dirigenti Federali tutti coloro che ricoprono cariche federali elettive, sia centrali che periferiche o che fanno parte delle Commissioni Federali.
Sono altresì Dirigenti Federali tutti coloro che sono chiamati ad espletare incarichi federali, in base a quanto disposto dai vari Regolamenti Federali, dalle Norme Tecniche e dalle Norme Arbitrali.
2. I Dirigenti Federali fanno parte della Federazione dal momento dell'elezione o della nomina fino alla scadenza del mandato, per qualsiasi motivo avvenuta.
3. Il versamento della quota di Tesseramento annuale deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tesseramento si riferisce.
4. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall'Art. 27 dello Statuto Federale, comporta l'immediata decadenza della carica elettiva ricoperta così come il verificarsi il caso di incompatibilità per il quale vige l'art. 28 dello Statuto.

TITOLO VII – I COMITATI DIRETTIVI

Art. 36 – Costituzione.

1. I Comitati Direttivi sono costituiti da tra membri di cui uno con funzioni di Presidente.
2. I Comitati Direttivi sono nominati dal Consiglio Federale nell'ambito delle "Discipline Affini".
3. Potranno fare parte dei Comitati Direttivi solamente tesserati alla FIKTA.
4. Più discipline potranno essere raggruppate in un unico Comitato Direttivo.

Art. 37 – Scopi.

1. I Comitati Direttivi sono costituiti allo scopo di meglio coordinare, organizzare, propagandare le "Discipline Affini" secondo le direttive emanate dal Consiglio Federale.

Art. 38 – Attribuzioni.

1. Comitati Direttivi potranno nominare Commissari o Commissioni a carattere tecnico. Tutte le nomine dovranno essere preventivamente ratificate dal Consiglio di Presidenza.
2. I Comitati Direttivi potranno emanare delle Norme Tecniche e delle Norme Arbitrali del settore.
Tali Norme, prima di divenire operative, dovranno essere approvate dal Consiglio di Presidenza.

Art. 39 – Finanziamento.

1. Comitati Direttivi non godono di autonomia finanziaria.
2. Qualunque operazione finanziaria dovrà essere preventivamente autorizzata dal Presidente Federale.
3. Le spese dovranno essere tassativamente contenute nei limiti del bilancio approvato dal Consiglio Federale.

TITOLO VIII – MEMBRI D’ONORE

Art. 40 – I Presidenti Onorari.

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale o di un membro del Consiglio Federale (art. 26 dello Statuto), potrà nominare fino a tre Presidenti Onorari della Federazione.
2. I Presidenti Onorari sono esclusi dal versamento della quota annuale di tesseramento.
3. I Presidenti Onorari potranno assistere, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi Collegiali della Federazione.

Art. 41 – I Soci Onorari.

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale o di un membro del Consiglio Federale (art. 26 dello Statuto), potrà nominare Socio Onorario della Federazione personalità di particolare prestigio o che hanno acquisito speciali benemeritenze nell’ambito della vita Federale.
2. I Soci Onorari sono esclusi dal versamento della quota annuale di tesseramento.
3. I Soci Onorari potranno assistere, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi Collegiali della Federazione.

Art. 42 – I Maestri Benemeriti.

1. I Maestri in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti Federali e che abbiano prestato la loro opera in modo lodevole, acquisendo particolari benemeritenze, potranno essere nominati MAESTRI BENEMERITI dal Consiglio federale su proposta del Presidente Federale o di un membro del Consiglio Federale (art. 26 dello Statuto).
2. L’inquadramento nella categoria dei MAESTRI BENEMERITI non preclude l’insegnamento, libera dall’obbligo delle frequenza dei corsi di aggiornamento e dal versamento della quota annuale di tesseramento.

Art. 43 – Gli Ufficiali di Gara Benemeriti.

1. Gli Ufficiali di Gara nazionali, in possesso dei requisiti previsti dai Regolamenti Federali e che abbiano prestato la loro opera in modo lodevole, acquisendo particolari benemeritenze, potranno essere nominati UFFICIALI DI GARA BENEMERITI dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale o di un membro del Consiglio Federale (art. 26 dello Statuto).
2. Gli UFFICIALI DI GARA BENEMERITI conservano tutti i diritti di quelli in servizio attivo senza l’obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento e libera dal versamento della quota annuale di tesseramento.

TITOLO IX – LE MANIFESTAZIONI AGONISTICHE

Art. 44 – Classificazione.

1. Tutte le manifestazioni agonistiche che si svolgono in Italia ed alle quali partecipano Società affiliate ad atleti tesserati alla FIKTA, debbono essere preventivamente approvate dai competenti Organi Federali.

2. Non è consentita la partecipazione di Società affiliate o di atleti a manifestazioni non approvate.

3. Alle manifestazioni approvate possono partecipare unicamente Società ed atleti tesserati per l'anno in corso.

4. Non è consentito ai membri della Federazione avere rapporti sportivi per la propria attività specifica con Enti, Federazioni, Organizzazioni o persone che non facciano parte della Federazione, o con i quali la Federazione non abbia stipulato particolari accordi.

Soltanto il Consiglio di Presidenza potrà autorizzare Società affiliate ed atleti tesserati a partecipare a manifestazioni indette da terzi.

5. Le manifestazioni agonistiche che si svolgono in Italia, sono classificate come segue:

- a) Internazionali;
- b) Nazionali;
- c) Interregionali;
- d) Regionali;
- e) Intersociali;
- f) Sociali.

6. Per quanto concerne la categoria di atleti chiamate a parteciparvi, esse sono suddivise per: sesso, classe, gruppi e gradi.

7. A ciascuna manifestazione possono partecipare unicamente gli atleti appartenenti alla relativa categoria. Possono tuttavia essere organizzate manifestazioni promiscue, purché ciò sia specificatamente indicato nel regolamento approvato dagli Organi Federali competenti.

Art. 45 – Gare Federali.

1. Sono definite "Gare Federali" le Manifestazioni indette direttamente dalla Federazione organizzate da essa, o dai suoi Organi Periferici, oppure, per mandato, dalle Società affiliate.

Art. 46 – Organizzazione delle Gare.

1. Le manifestazioni agonistiche approvate dalla FIKTA possono essere organizzate da Organi Federali o da Società affiliate o da Enti di Promozione Sportiva che abbiano stipulato particolari convenzioni con la Federazione.

2. Eventuali altri organizzatori privati potranno essere autorizzati ad organizzare manifestazioni assumendone la responsabilità nei confronti della FIKTA.

3. Entro il 30 Giugno dell'anno precedente i Comitati Regionali dovranno inviare alla Segreteria FIKTA la proposta del calendario dell'attività regionale prevista nell'anno successivo.

La Segreteria, sentiti gli Organi Federali competenti, comunicherà ai Comitati Regionali entro il 31 Agosto dell'anno precedente il nullaosta o le eventuali variazioni.

Ottenuta l'autorizzazione per avere l'approvazione delle gare i Comitati Regionali dovranno inviare almeno 6 mesi prima della data delle gare il regolamento della manifestazione stessa in triplice copia.

Una copia del regolamento verrà restituita agli organizzatori con l'approvazione e le eventuali note e/o variazioni al Regolamento alle quali gli organizzatori dovranno attenersi scrupolosamente; una seconda copia verrà indirizzata alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara perché disponga in merito; e l'ultima copia sarà conservata agli atti dell'organo che ha approvato la gara.

Il regolamento dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie ed in particolar modo:

- a) la data, ora, luogo di svolgimento della gara e delle operazioni preliminari;
- b) la categoria o le categorie cui la manifestazione è aperta;
- c) formula di svolgimento della gara (eliminazione diretta con o senza recuperi, girone all'italiana, ecc...);
- d) sistema di punteggio per la classifica di Società, qualora sia prevista;
- e) data di chiusura delle iscrizioni e luogo dove esse devono essere inviate, con l'indicazione dell'importo dell'eventuale tassa;
- f) elenco dettagliato dei premi in palio.

4. Per ottenere l'autorizzazione delle manifestazioni nazionali o internazionali, gli organizzatori dovranno presentare al competente Organo Federale, almeno 12 mesi prima della data della gara. Ottenuta l'autorizzazione per l'approvazione delle gare gli organizzatori dovranno inviare almeno 6 mesi prima della data della gara il regolamento della manifestazione stessa in triplice copia come previsto al punto 3.

5. Gli Organi Federali competenti ad autorizzare ed approvare le manifestazioni sono:

- a) Il Consiglio di Presidenza, per le gare interregionali, nazionali o internazionali;
- b) i Comitati Regionali per le altre.

6. Le domande di autorizzazione e approvazione di gare internazionali, o nazionali e interregionali devono essere presentate al competente Comitato Regionale che, espresso il proprio parere, le inoltrerà alla Segreteria Generale.

7. Gli organizzatori dovranno comunque rispettare le Norme ed i Regolamenti della FIKTA, inoltre sono responsabili dell'applicazione di tutto quanto stabilito dalle leggi italiane per quanto concerne la sicurezza, l'igiene e la tutela dell'incolumità degli atleti, di tutto il personale tecnico/organizzativo e degli spettatori.

Art. 47 – Reclami.

1. Le Società che si ritenessero ingiustamente danneggiate da decisioni della giuria o dal comportamento degli avversari potranno sporgere reclamo, attraverso il loro dirigente o rappresentante – che deve essere indicato all'atto delle iscrizioni oppure deve essere munito di regolare delega- nei modi e nei termini previsti dal presente articolo.

2. I reclami possono vertere unicamente su errori di applicazione di norme regolamentari, su errori di fatto, su questioni disciplinari o sulla posizione di una Società o di un atleta. Non sono ammessi reclami per presunti errori di valutazione tecnica.

3. I reclami che si riferiscono ad errori di applicazione delle norme regolamentari o ad errori di fatto (errori di persona o altri precisi comprovabili dati di fatto) dovranno essere denunciati al Presidente di Giuria prima che inizi l'incontro successivo. Su di essi delibera il Presidente di Giuria, se di sua competenza, in caso contrario, lo stesso, demanderà la decisione all'arbitrator.

4. I reclami che si riferiscono a questioni amministrative, disciplinari o riguardano il comportamento degli avversari dovranno essere denunciati al Presidente di Giuria entro 15 minuti dalla conclusione dell'ultimo esercizio della gara e presentati poi per iscritto alla Segreteria Generale entro le 48 ore successive. Su di essi delibera il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso visione dei rapporti del Presidente di Giuria e degli arbitri interessati e dopo aver esperito, ove sia necessario, tutti gli opportuni accertamenti.

5. I reclami che si riferiscono alla posizione di una Società o di un atleta (irregolarità del tesseramento, dell'iscrizione, ecc...) debbono essere denunciati al Presidente di Giuria all'atto del peso e presentati poi per iscritto entro i 30 minuti successivi.

Qualora peraltro l'irregolarità non sia stata accertata all'atto del peso per falso nei documenti esibiti, la denuncia ed il reclamo possono essere formulati alla Segreteria Generale anche dopo il termine della gara, purché entro le 48 ore successive.

E' in facoltà degli Organi Federali competenti intervenire d'ufficio per accertata posizione irregolare di una Società o di un atleta. Su tali reclami delibera il Presidente di Giuria, qualora sia in possesso di tutti gli elementi atti; altrimenti demanda la decisione al Collegio dei Probiviri.

6. Tutti i reclami, all'atto della presentazione, debbono essere accompagnati dalla prescritta tassa, restituibile in caso di accoglimento.

Art. 48 – Ricorsi.

1. Avverso le decisioni di prima istanza dei reclami di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 10 giorni dalla notifica, per le decisioni prese dall'Arbitrator o dal Presidente della Giuria;

2. Tutti i ricorsi debbono essere presentati per iscritto ed accompagnati dalla relativa tassa, restituibile in caso di accoglimento.

3. I ricorrenti hanno facoltà di chiedere di essere sentiti personalmente e di esibire testimonianze o documentazioni, in tal caso, tutte le spese di istruttoria saranno a loro carico, anche in caso di accoglimento del ricorso.

Art. 49 – Omologazione delle Gare.

1. Al termine della gara - e comunque non oltre le 48 ore successive - il Presidente di Giuria dovrà provvedere a trasmettere, per espresso, al competente Organo Federale il verbale della manifestazione, completo di tutti i documenti di gara accompagnato dagli eventuali reclami, dalle relative tasse o dalle deliberazioni scritte in merito, nonché ogni altro dato ufficiale relativo alla competizione.

2. In base ai documenti ufficiali, l'Organo Federale competente procederà all'omologazione della gara, ove non vi siano reclami pendenti, oppure demanderà il reclamo a chi di dovere.

3. L'omologazione delle gare è di competenza del Comitato Regionale per le gare regionali, della Segreteria Generale per le manifestazioni interregionali e nazionali, del Consiglio di Presidenza per le manifestazioni internazionali.

4. in ogni caso, il Comitato Regionale è tenuto a trasmettere alla Segreteria Generale della FIKTA, entro il termine massimo di 30 giorni, i verbali di tutte le manifestazioni da esso omologate.

TITOLO X – DISCIPLINA

Art. 50 – Sanzioni disciplinari e sportive.

1. La violazione, da parte di qualsiasi componente la Federazione, di una norma dello Statuto, del presente regolamento, degli altri Regolamenti Federali e delle Norme Arbitrali e delle Norme Tecniche, delle disposizioni impartite dai competenti Organi Federali e comunque delle norme di correttezza e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport, è passibile di sanzioni.

2. Per le infrazioni commesse da qualsiasi membro della Federazione, è competente a decidere esclusivamente il Collegio dei Probiviri.

3. Le sanzioni si distinguono in disciplinari o sportive.

Art. 51 – Le sanzioni disciplinari.

1. Sono sanzioni disciplinari:

a) l'ammonizione che viene inflitta alla società e/o all'atleta per infrazioni disciplinari con le quali non si viola intenzionalmente la norma sportiva;

b) l'ammonizione solenne, che si applica alla società e/o all'atleta per infrazioni disciplinari di lieve entità;

c) l'ammenda, che si applica unicamente alla Società affiliata, con un minimo di 100 € ed un massimo di 1.000 €, per infrazioni commesse direttamente o per responsabilità oggettiva;

d) la sospensione dell'attività fino ad un massimo di due anni, che si infligge alla società e/o all'atleta per sanzioni gravi;

e) il ritiro della tessera, che si commina all'atleta per infrazioni disciplinari gravissime, che denotano in chi le ha commesse una scarsa comprensione del rispetto delle norme sportive;

f) la radiazione dalla Federazione, che si infligge alla società e/o all'atleta quando chi ha commesso l'infrazione rivela la propria indegnità morale e sportiva e per inosservanza delle clausole compromissorie;

2. Le Società, allorché l'infrazione disciplinare di un proprio membro è commessa in occasione di una manifestazione, risponde comunque oggettivamente dell'infrazione stessa, salvo l'accertamento delle eventuali responsabilità individuali.

3. Le Società punite con un'ammenda sono sospese da ogni attività federale qualora non abbiano provveduto al pagamento, entro 30 giorni dalla data in cui la sanzione diviene definitiva.

Art. 52 – Sanzioni sportive.

1. Sono sanzioni sportive:

a) la sospensione della Società dall'attività agonistica, sino ad un massimo di dodici mesi, che si applica quando l'infrazione disciplinare è commessa da uno o più membri o sostenitori della stessa Società, in occasione di una gara;

b) la dichiarazione di sconfitta, nella gara a squadre, che si infligge per un'infrazione disciplinare commessa da uno o più atleti gareggianti appartenenti alla stessa Società, che di conseguenza viene esclusa dalla classifica della gara a squadre;

c) l'esclusione di una Società dalla classifica di tutta la manifestazione, che si commina quando si verificano incidenti gravi, tali da influire sostanzialmente sullo svolgimento della gara.

2. In tutti i casi sopra indicati, quando è necessaria la ripetizione della gara, alla Società riconosciuta responsabile verranno addebitate le spese relative.

3. Le sanzioni sportive si possono applicare congiuntamente o separatamente dalle sanzioni disciplinari.

Art. 53 – Misura delle sanzioni.

1. La severità delle sanzioni deve essere commisurata alla gravità della mancanza commessa e sarà stabilita in base alle risultanze degli atti ufficiali oppure previa istruttoria.

2. Per atto ufficiale si intende quello proveniente da un Ufficiale di Gara o da un Organo o un Dirigente Federale centrale o periferico.

3. L'istruttoria si esplica attraverso l'indagine promossa su reclamo o ricorso che non sia atto ufficiale ed espletata dal Collegio dei Probiviri o su richiesta della persona o Ente sottoposto a giudizio.

In questo caso le spese di istruttoria sono comunque a carico dell'interessato.

4. Nella comminazione delle pene, il Collegio dei Probiviri deve tener conto della recidiva generica e di quella specifica.

5. La recidiva generica costituisce aggravante e comporta l'applicazione di pena più grave di quella applicabile nella specie.

Quella specifica comporta l'applicazione di una pena ancora più grave.

6. La qualifica di "Atleta Azzurro" o di "Ufficiale di Gara" costituisce sempre aggravante.

Art. 54 – Notifica, ricorsi e norme procedurali.

1. Tutti i provvedimenti debbono essere notificati dalla Segreteria Generale agli interessati, tramite la loro Società, con lettera raccomandata A.R..

2. Gli atti contenenti i rapporti ed i ricorsi debbono essere subito trasmessi alla Segreteria Generale al Collegio dei Probiviri, che delibererà, con decisione motivata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento dei documenti.